

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 14 LUGLIO 1880

modificare con una legge d'imposta. Io non credo che convenga mutarla nemmeno riguardo al porto delle armi; e penso che questo argomento debba essere riservato alla discussione della legge di sicurezza pubblica, colla quale ha maggiore affinità che con una legge d'imposta.

Io prego la Camera di conservare la disposizione tal quale fu redatta dalla Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

INDELLI, relatore. Debbo fare una sola dichiarazione; quando la prima volta fu presentato questo progetto di legge anche come allegato alla legge sul macinato, nella Commissione del bilancio si manifestarono dei desiderii per modificazione ad articoli della legge sulla pubblica sicurezza. Quando poi la legge è ritornata, e si è discussa anche in seno della stessa Giunta del bilancio d'accordo anche col ministro dell'interno, si è fatto riflettere a coloro che avevano manifestato questa idea che non era possibile con una legge di finanza di modificare quella di pubblica sicurezza ed il Codice penale. Ed ecco perchè noi abbiamo dovuto riservare tutte queste modificazioni non facendo altro che segnare semplicemente la tassa.

PRESIDENTE. Persiste l'onorevole Faina?

FAINA E. Se non è accettata la mia proposta la ritiro.

PRESIDENTE. La ritira; dunque metto ai voti il n° 49 quale fu concordato tra la Commissione ed il Ministero.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UN SIFILICOMIO NELLA CITTÀ DI ROMA.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ratti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RATTI, relatore. Mi onoro di presentare la relazione della Commissione sul progetto di legge per approvazione di un contratto per l'impianto di un sifilicomio in Roma. (V. Stampato, n° 70-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. Ora si prosegue la discussione dell'allegato F:

« N° 50. Permesso annuale di portare armi da fuoco non proibite, anche per uso di caccia:

« a) Per spingarde, archibugi od altra arma da getto, a cavalletto, o con appoggio fisso, e per una sola arma, lire 55;

« Per ogni arma di più, lire 30;

« b) Per qualunque arma o per uso di caccia o per difesa personale, lire 10.

« (Le guardie forestali o campestri, private o comunali, pagheranno una tassa minima di lire 5, qualora sieno giurate.)

« Ogni permesso di che alla dicontra lettera a) indicherà il numero delle armi per cui è rilasciato.

« La pena delle contravvenzioni è il quintuplo della tassa fissata per la licenza di cui dovrebbe essere munito il contravventore secondo le armi di cui è in possesso, oltre la confisca delle armi e della cacciagione.

« Rimangono ferme le penalità sanzionate da speciali disposizioni legislative per le trasgressioni al divieto di alcuno dei modi di caccia controindicati. »

Intorno a questo n° 50 ha facoltà di parlare l'onorevole Fili Astolfone.

FILI ASTOLFONE. Debbo fare una sola proposta, e sarà brevissimo.

Non insisterò sopra un concetto altra volta da me manifestato in ordine alla parificazione dei permessi di caccia, perchè la Commissione pare assolutamente contraria.

Voci dal banco della Giunta. No, li abbiamo parificati.

FILI ASTOLFONE. Dico che nella sostanza possiamo essere d'accordo, ma non conveniamo nelle conseguenze. Ma lasciamo questo; io vorrei un'altra distinzione, quella cioè fra le armi lunghe per qualunque uso e le armi corte. La Camera ricorderà che altra volta a questo proposito io proponevo il temperamento più radicale, vale a dire l'assoluta proibizione di qualunque arma corta, essendo quest'arma punto necessaria per quelli che frequentano le campagne e che più necessitano di mezzi di difesa. L'arma di difesa più utile per quelli che percorrono le campagne è l'arma lunga la quale si può adoperare anche per la caccia. Io vorrei quindi una tassa maggiore per il porto delle armi corte. E la proposta mia è basata su solide ragioni.

Nelle grandi città non è così necessario il porto delle armi corte per difendersi, come è necessario il porto delle armi lunghe per difendersi nelle campagne; di più, il porto delle armi corte è cagione anche di fatti dolorosi, e gli esempi sono continui, dal che ne viene, a mio avviso, che la limitazione del porto di queste armi ridonderà a vero beneficio della pubblica sicurezza. Quelli che portano le armi corte sono gli abbienti, orbene, costoro paghino